



Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale

D.L. 168/2026 / A.C. 3121

Dossier n° 199 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
7 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3121
D.L.	168/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	7
Date:	
presentazione:	29 settembre 2026
assegnazione:	29 settembre 2026
Commissione competente :	II Giustizia
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il decreto-legge in esame, composto da **sette articoli**, reca misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.

L'**articolo 1** reca misure volte alla **proroga dei contratti del personale addetto agli uffici per il processo**.

L'**articolo 2** del decreto-legge in conversione modifica il decreto legislativo n. 26 del 2006 con riguardo alla disciplina della sessione di tirocinio dei magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari.

L'**articolo 3** reca disposizioni in materia poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minorenni. In particolare, da un lato, si riconoscono **poteri di coordinamento investigativo** al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (**comma 1**) e, dall'altro lato, si prevede la possibilità di **applicare temporaneamente presso le procure minorili magistrati** in possesso di specifiche competenze professionali (**comma 2**).

L'**articolo 4** proroga al 30 aprile 2027 (anziché 31 ottobre 2026) l'applicazione della disciplina transitoria che fa sì che le questure e gli uffici della polizia di frontiera competenti siano preposti non solo alla registrazione bensì anche alla formalizzazione (diversamente di competenza delle Commissioni territoriali) della domanda di protezione internazionale (diversamente di competenza delle Commissioni territoriali).

Estende altresì ad un anno la validità del documento nominativo, valevole come documento di riconoscimento e per lo svolgimento di attività lavorativa, rilasciato al richiedente la protezione internazionale al momento della registrazione della domanda. Tale documento inoltre equivale al documento, previsto dalla disciplina vigente, rilasciato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (al momento della formalizzazione della domanda).

L'**articolo 5** autorizza gli organi commissariali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a **pagare i debiti sorti nel corso delle procedure**, per la **continuità operativa** degli stabilimenti, ferma restando la priorità attribuita, rispetto a ogni altro credito, alla restituzione dei finanziamenti pubblici.

L'**articolo 6** reca la **clausola di invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni dello schema di decreto in esame, ad eccezione dell'articolo 1.

L'**articolo 7** reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 7 articoli per un totale di 9 commi, appare riconducibile all'esigenza di intervenire in tre ambiti differenziati, che avrebbero potuto essere oggetto di provvedimenti distinti, ovvero l'organizzazione della giustizia, la protezione internazionale e la continuità di taluni stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale commissariati; il preambolo del provvedimento articola tali esigenze in 5 distinte finalità: 1) prorogare il rapporto di lavoro degli addetti all'ufficio per il processo; 2) ridefinire l'organizzazione del tirocini dei magistrati ordinari; 3) confermare ed esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti coinvolgenti minori; 4) adeguare la tempistica e completare la disciplina della registrazione della domanda di protezione internazionale; 5) consentire ai Commissari delle procedure di amministrazione straordinaria relative a impianti siderurgici di interesse strategico nazionale di continuare a pagare i debiti insorti per assicurare la continuità produttiva.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma, 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 9 commi, 1 richiede l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto ministeriale.

Il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 settembre 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2026.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 5 autorizza gli organi commissariali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a pagare i debiti sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa degli stabilimenti, facendo salva la disciplina prevista dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.191 (il quale, peraltro, era stato novellato dall'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito dalla legge del 25 settembre 2026, n. 166, atto legislativo entrato in vigore a distanza di tempo assai ravvicinata rispetto alla data di emanazione del decreto-legge in esame, ovvero il 29 settembre 2026); quest'ultima disposizione, a seguito delle modifiche intervenute, attribuisce alla restituzione dei finanziamenti pubblici una prededuzione "rafforzata", con priorità su tutti gli altri crediti verso le due procedure, salvi i soli crediti di lavoro di cui all'articolo 2751-bis, numero 1) del codice civile; ciò premesso, appare suscettibile di precisazione come l'autorizzazione data ai commissari si coordini con la permanenza del vincolo del rispetto della prededuzione rafforzata per i crediti derivanti da finanziamenti pubblici; *si valuti sul punto l'opportunità di un approfondimento.*

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Si segnala che il decreto-legge in esame, all'**articolo 4**, proroga al 30 aprile 2027 - in luogo del previgente termine del 31 ottobre 2026 - l'applicazione della disciplina transitoria che fa sì che le questure e gli uffici della polizia di frontiera competenti siano preposti non solo alla registrazione bensì anche alla formalizzazione della domanda di **protezione internazionale**, formalizzazione che a regime risulta, invece, di competenza delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ed estende a un anno la validità del documento nominativo, valevole come documento di riconoscimento e per lo svolgimento di attività lavorativa, rilasciato al richiedente la protezione internazionale al momento della registrazione della domanda. Tale documento inoltre equivale al documento, previsto dalla disciplina vigente, rilasciato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (al momento della formalizzazione della domanda). L'articolo 4 del decreto-legge in esame **modifica**, dunque, l'articolo 17 del **decreto-legge n. 100 del 2026**, recante l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, convertito, senza modificazioni, dalla legge n. 145 del 2026, la cui entrata in vigore risale al 9 agosto 2026: la **modifica interviene, pertanto, a soli 53 giorni da tale data.**

Si segnala, altresì, che l'**articolo 5** del provvedimento in esame, fermo restando quanto disposto dall'**articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015**, autorizza gli organi commissariali del **gruppo ILVA in amministrazione straordinaria** e del gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a pagare i debiti sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa degli stabilimenti, ferma restando la priorità attribuita, rispetto a ogni altro credito, alla restituzione dei finanziamenti pubblici.

Si rappresenta, al riguardo, che il **decreto-legge n. 133 del 2026**, convertito con legge n. 166 del 2026, all'articolo 2, comma 2-ter, ha recentemente modificato il sopra citato comma 6, prevedendo che gli organi commissariali del gruppo ILVA in a.s. e del gruppo ADI in a.s. (estendendo dunque soggettivamente l'ambito di applicazione delle disposizioni anche all'organo commissariale del gruppo Acciaierie d'Italia in a.s.) provvedano alla restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in

prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria.

Si ricorda, in proposito, che la previgente formulazione del comma 6 imponeva all'organo commissariale del gruppo ILVA di pagare con priorità i debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga all'articolo 111-bis, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942). Quest'ultima norma, in caso di attivo insufficiente, imponeva di soddisfare i crediti prededucibili secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. Il secondo periodo estendeva alle condotte poste in essere in esecuzione di tali pagamenti, da parte dell'organo commissariale e dei soggetti delegati, l'esonero da responsabilità, anche civile, previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015.

Alla luce della suddetta modifica, gli unici crediti che restano anteposti alla restituzione prioritaria dei finanziamenti pubblici in prededuzione, sono i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. La priorità della restituzione dei finanziamenti pubblici opera invece su qualsiasi altro credito verso le rispettive procedure, sia prededucibile che concorsuale, compresi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, e comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14/2019. Inoltre, il medesimo articolo 2, comma 2-ter, ha esteso anche al gruppo Acciaierie d'Italia in a.s. l'esonero dalla responsabilità degli organi commissariali e dei soggetti da essi funzionalmente delegati per le condotte tenute in esecuzione degli obblighi di pagamento prioritario (disposizione in principio riferita solo al Gruppo ILVA in a.s.).

Si segnala, quindi, che il decreto-legge in esame integra la disciplina recata dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015, come modificata dal decreto-legge n. 133 del 2026, la cui legge di conversione (n. 166 del 2026) è entrata in vigore il 26 settembre 2026, dunque **solo 4 giorni prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 168 del 2026 (30 settembre 2026).**

Peraltro, si ricorda che, in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria sono, inoltre, intervenuti - da ultimo - i seguenti decreti-legge:

- **decreto-legge n. 180 del 2025**, il cui articolo 3-bis, comma 1, ha previsto la facoltà di erogare – con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) – un finanziamento a titolo oneroso in favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, ove la cessione del compendio aziendale a terzi non fosse avvenuta entro il 30 gennaio 2026;
- **decreto-legge n. 89 del 2026**, il cui articolo 1 ha aggiunto al suddetto articolo 3-bis il comma 3-bis recante l'autorizzazione a trasferire direttamente ad ADI sino a ulteriori 100 milioni di euro per il 2026.

Si rammenta, al riguardo, che quest'ultimo decreto-legge **non è stato, tuttavia, convertito in legge**: l'articolo 1, comma 2, della legge n. 113 del 2026 – di conversione del decreto-legge n. 63 del 2026 – ne ha disposto l'abrogazione, facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla sua base, mentre il relativo **contenuto è confluito nell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 63 del 2026**, introdotto in sede di conversione in legge del decreto stesso. Per effetto di tale confluenza, il citato articolo 3-bis del decreto-legge n. 180 del 2025 risulta oggi integrato non soltanto dal comma 3-bis, ma anche da un comma 3-ter, di nuovo conio, che esclude la gravità della colpa di cui all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 nella valutazione delle condotte poste in essere in esecuzione del comma 3- bis.

NC0199	Servizio Studi	osservatorio@camera.it - 066760-3855	✕ CD_legislazione
	Osservatorio sulla legislazione		
	Servizio Studi	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia
	Dipartimento Giustizia		

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.